



Repertorio n. 44.699

Raccolta n. 30.427

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore sedici e trenta minuti.

In Legnano, Via Castello n. 1, presso la "Sala Previati" del Castello Visconteo di Legnano.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- **MONOLO Luca**, nato a Busto Arsizio il 23 marzo 1965, domiciliato per la carica a Legnano, Via Cremona n. 1.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certa mi dichiara di agire non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica della società:

"Euro.PA Service S.R.L." con sede in Legnano, Via Cremona n. 1, capitale sociale euro 482.968,83 (quattrocentottantaduemilanovecentosessantotto virgola ottantatre), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05494610966, iscritta al R.E.A. presso la predetta C.C.I.A.A. al n. MI-1826604.

Il comparente mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è stata convocata l'Assemblea dei Soci della predetta società, nelle forme di legge e di statuto, e precisamente a mezzo posta elettronica certificata inviata ai soci ed agli aventi diritto il giorno 14 dicembre 2021, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

1. approvazione modifiche statutarie - deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. relazione attività anno 2021 ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. relazione previsionale 2022 ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti;

e mi chiede di verbalizzare le delibere che è sul punto di prendere l'assemblea della predetta società solo relativamente al punto 1) dell'o.d.g., mentre per gli altri punti all'o.d.g. il verbale verrà redatto da altro Segretario all'uopo nominato.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente nella sua qualità predetta.

Egli verifica la regolarità della costituzione ai sensi del vigente statuto sociale ed ai sensi di legge, ed all'uopo constata:

a) che sono presenti i soci titolari di nominali euro 364.013,77 (trecentosessantaquattromilatredici virgola settantasette) pari al 75,370% (settantacinque virgola

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI MILANO D.P. II

II 27/12/2021

N° 136481 Serie 1T

Esatte € 356,00

trecentosettanta per cento) del capitale sociale, come da elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A", dei quali ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire;

b) che del Consiglio di Amministrazione è presente, il Presidente in persona di se medesimo e il signor Rotondi Marco Mario, assente giustificato l'altro membro signora Bigatti Lorella Alda;

c) che è presente il Sindaco Unico dott. Salvatore Laguardia;

d) che l'Assemblea quindi, è validamente costituita a' sensi di legge e di statuto ed è legittimata a deliberare quanto appresso.

Il Presidente fa presente agli intervenuti le modifiche statutarie che si rendono opportune per esigenze operative quali principalmente relative a: ampliamento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, modifica dei quorum costitutivi e deliberativi assembleari e previsioni di comunicazioni via pec.

Egli dà atto che il testo con le modifiche che si propone di apportare è stato inviato a tutti i soci e gli aventi diritto, con quadro sinottico riportante il testo attualmente in vigore e le modifiche proposte scritte in colore rosso; dà atto che il testo con le modifiche proposte, che si chiede di approvare all'Assemblea, è noto ai partecipanti in quanto oggetto di approvazione da parte del "Comitato Coordinamento Soci".

Il Presidente chiede altresì di esprimere un unico voto sull'approvazione o meno delle predette modifiche.

Il Presidente dà atto che rimangono peraltro invariati la denominazione della società, la sede sociale, la durata, la data di chiusura degli esercizi sociali, il capitale sociale, mentre viene modificato, riformulato e ampliato l'oggetto sociale.

L'assemblea udita l'esposizione del Presidente, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso per alzata di mano, col parere favorevole del Sindaco unico dott. Salvatore Laguardia,

DELIBERA

- di approvare le modifiche apportate al nuovo testo di statuto sociale, quale presentato dal Presidente, testo che si allega a questo verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare in merito al punto 1 dell'o.d.g. e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento al punto 1) dell'o.d.g. mentre l'Assemblea prosegue per deliberare sugli altri punti dell'o.d.g. e verrà verbalizzata da altro Segretario all'uopo nominato, alle ore sedici e cinquanta minuti.

Il Presidente dispensa espressamente me Notaio dal dare

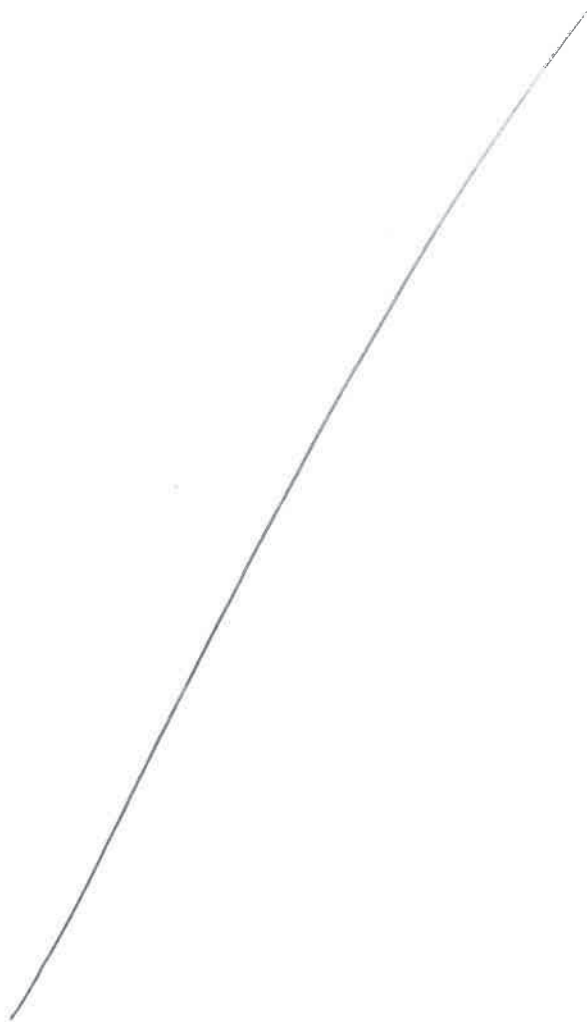
lettura degli allegati "A" e "B", che dichiara di ben conoscere.

Il presente verbale da me scritto in parte a macchina e in parte di mio pugno, è stato da me Notaio letto, al comparsente che lo approva e lo sottoscrive.

Occupa di un foglio di carta, due facciate e della terza sin qui.

Firmato: Luca Monolo

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)



ASSEMBLEA DEI SOCI - EURO.PA SERVICE S.r.l.		
Foglio presenze del 22/12/2021 - Seconda Convocazione		
SOCIO	COGNOME E NOME	FIRMA
Comune di Arconate (2,964%)	☐ legale rappresentante ☐ delegato	assente
Comune di Bimate Ticino (1,396%)	☐ legale rappresentante ☐ delegato	assente
Comune di Buscate (2,158%)	☐ legale rappresentante ☐ delegato	assente
Comune di Canegrate (5,651%)	ROBERTO COLOMBO ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Robb Col
Comune di Casorezzo (2,433%)	Gilberto ☐ legale rappresentante ☒ delegato	Gilberto
Comune di Castano Primo (4,993%)	Bonatti Carla ☐ legale rappresentante ☒ delegato	Bonatti Carla
Comune di Cerro Maggiore (6,694%)	Yanni Matteo Bocca ☐ legale rappresentante ☒ delegato	assente
Comune di Cuggiono (3,699%)	CUCCHETTI GIOVANNI ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Cucchetti Giovanni
Comune di Dairago (2,663%)	☐ legale rappresentante ☐ delegato	assente
Comune di Inveruno (3,911%)	SARA BETTINELLI ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Sara Bettinelli
Comune di Legnano (26,190%)	Alessandro Cassanese ☐ legale rappresentante ☒ delegato	Alessandro
Comune di Magnago (4,127%)	Piero Caruso ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Piero Caruso
Comune di Parabiago (12,092%)	☐ legale rappresentante ☐ delegato	assente
Comune di Rescaldina (6,356%)	GILLES JELO ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Gilles Jelo
Comune di Robecchetto con Induno (2,212%)	GIORGIO BRAGA ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Giorgio Braga
Comune di Solaro (6,310%)	ALDO DE ROBERTI ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Aldo De Roberti
Comune di Turbigo (3,357%)	☐ legale rappresentante ☐ delegato	assente
Comune di Villa Cortese (2,794%)	BARILLO ALESSANDRO ☒ legale rappresentante ☐ delegato	Aleho Barilo
Altri soggetti partecipanti		
Membro del CDA	PRESIDENTE sig. LUCA MONOLO	Luca Monolo
Membro del CDA	DR.SSA LORELLA ALDA BIGATTI	Lorella Bigatti
Membro del CDA	RAG. MARCO MARIO ROTONDI	Marco Rondi
Sindaco Unico	DR. SALVATORE LAGUARDIA	Salvatore Laguardia
Euro.PA Service S.r.l.	FUNZIONE CORPORATE p.l. ANDREA GRIFFANTI	Andrea Griffanti

1 delle "assente".

Luca Monolo

Lorella Bigatti



Allegato B^a al n. 30. 6.27 di Fresca

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

1. È corrente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di Società partecipate dagli enti pubblici, una Società a responsabilità limitata denominata:

"Euro.PA Service S.R.L."

2. La Società è a controllo pubblico esercitato dagli Enti Locali Soci.

È esclusa la partecipazione alla Società di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante.

3. La Società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali Soci per la produzione di beni e servizi, strumentali all'attività di tali enti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

4. Gli Enti Locali titolari del capitale sociale esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi per il tramite del Coordinamento Soci di cui all'art. 24 del presente Statuto ed ai sensi della Convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 menzionata al predetto articolo del presente Statuto, e la Società realizza la propria attività con gli enti locali che la controllano, nei limiti di cui al successivo art. 2 comma 3.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento in favore dei Soci, dei seguenti servizi:

- Manutenzione edile, impiantistica e infrastrutturale immobili e loro pertinenze.
 - Installazione e manutenzione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - Installazione e manutenzione di impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - Installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - Installazione e manutenzione di impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - Installazione e manutenzione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - Installazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, scale mobili e simili.
 - Installazione e manutenzione impianti di protezione antincendio;
 - Gestione impianti termici, condizionamento e climatizzazione (c.d. "servizio energia e tecnologico");
 - Servizio di verifica impianti termici ex L. 10/91.
 - Installazione, manutenzione e gestione impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaici, solare termico, geotermico ecc.);
 - Servizi di efficientamento energetico del complesso edificio/impianto;
 - Servizi di Energy management.
 - Funzioni di centrale di committenza (Stazione Unica Appaltante).
-
- Servizi di supporto all'attività di progettazione e gestione di opere di interesse pubblico: pianificazione e programmazione di interventi di urbanizzazione pubblica in genere;
 - Supporto alla pianificazione e programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche; elaborazione di progetti per opere per conto proprio o commissionate degli Enti Locali dai Soci, non nei confronti del pubblico; realizzazione e gestione di aree per l'insediamento di attività economiche e produttive di interesse pubblico;

Stampa circolare dell'Ente Locale con il nome "Fresca" e una firma manoscritta accanto.

Firma manoscritta.

- Gestione manutentiva e amministrativa immobili, di proprietà e/o competenza comunale, concessi/locati a terzi e/o non utilizzati (stipula contratti di locazione e loro rinnovo, determinazione e ricalcolo dei canoni, gestione delle attività ordinarie relative al condominio, attivazione e gestione dei procedimenti di rilascio degli immobili ecc.);
- Gestione manutentiva e amministrativa impianti sportivi, di proprietà e/o competenza comunale;
- Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di immobili civili e industriali, pubblici e privati, strade e piazze;
- Manutenzione strade, ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione di nuovi tratti stradali;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, progettazione e realizzazione segnaletica verticale, orizzontale e semaforica, compreso sistemi integrati di controllo del traffico e di accesso ai centri urbani ed i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, e quant'altro attinente alla mobilità collettiva;
- Servizio spazzamento neve e spargimento prodotti antighiaccio;
- Gestione di parcheggi ed aree attrezzate per la sosta, compreso attività di rimozione veicoli;
- Progettazione, realizzazione, cura e manutenzione del paesaggio, del verde e dell'arredo urbano;
- Attività a sostegno e complemento di manifestazioni culturali, turistiche, sportive, ricreative od eventi in genere;
- Gestione eventi fieristici;
- Servizi a supporto delle attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge 7 giugno 2000 n. 150;
- Gestione di spazi culturali quali biblioteche e mediateche, gestione dell'attività di acquisizione, catalogazione, inventariazione e prestito di volumi e riviste; servizio di valorizzazione e promozione delle risorse culturali, realizzazione di eventi e manifestazioni;
- Gestione integrata cimiteriale, compreso prestazioni cimiteriali e manutenzione/realizzazione strutture cimiteriali;

- Interventi di ripristino immediato in caso di pericolo per l'incolumità a cose o persone (c.d. reperibilità pubblica incolumità); attività a supporto del servizio di Protezione civile;
- Gestione entrate comunali (accertamento e riscossione tributi locali) ed affissioni; realizzazione, manutenzione e gestione nuovi impianti per pubbliche affissioni e impianti pubblicitari;
- Servizi di ristorazione nelle scuole comunali (mensa scolastica);
- Servizio di rimozione di manifesti abusivi e cancellazione scritte;
- Sviluppare, fornire ed aggiornare supporti e procedure informatizzate applicabili alle aree funzionali della pubblica amministrazione locale, in via indicativa e non esaustiva alle aree amministrativa, demografica, contabile, finanziaria, tributi, tecnico territoriale, servizi e relazioni pubbliche;
- Sviluppare, aggiornare e gestire i collegamenti funzionali delle Pubbliche Amministrazioni Locali con le banche dati catastali;
- Attività di gestione degli strumenti amministrativi e informatici e servizi connessi, a supporto delle aggregazioni comunali nell'ambito della gestione associata dei servizi sovra comunali;
- Servizi di Information Communication Technology; Gestione di banche dati integrate (es. SUAP/GIS/SIT); gestione dei sistemi e delle reti informatiche comunali; Gestione reti wireless per la fornitura di connettività a banda larga; Servizi di videosorveglianza e controllo accessi; attività a favore degli Enti Soci, anche di ICT, finalizzate allo sviluppo del modello Smart City;

- Servizi di assistenza e supporto al reperimento di finanziamenti pubblici, nazionali, regionali, comunitari e privati (fondi, casse).

2. La Società può svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle sopraindicate purché marginali ed accessorie al conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La Società non può costituire né assumere partecipazioni in altre Società o enti.

È vincolata a realizzare la propria attività con gli Enti Locali Soci, e non può operare con altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto, né con gara e non può assumere partecipazioni in altre Società o enti, se non nei limiti di cui all'art. 16 comma 3 del D.lgs. 175/2016, ai sensi del quale oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti locali Soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

4. Nei limiti in cui ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge, le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente - tramite affidamento a terzi nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti della P.A. - e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

5. La Società può, inoltre, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge, compiere eventuali operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere. In particolare l'attività finanziaria potrà essere esercitata esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Articolo 3 - Sede

1. La Società ha sede in Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

2. L'Organo Amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località per cui, alla luce della natura della Società e delle limitazioni territoriali all'attività della stessa, risulti opportuno, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di euro 482.968,83 (quattrocentottantadue milanovecentosessantotto virgola ottantatre).

2. La Società è a controllo pubblico esercitato dagli Enti Locali Soci, ineditibile a privati, ad eccezione del caso di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto.

3. È pertanto da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di partecipazioni idoneo a far venir meno il controllo pubblico, se non nei limiti di cui al comma precedente. È fatto divieto di iscrizione nel Registro delle Imprese di ogni trasferimento di partecipazioni effettuato in violazione della previsione di cui al presente comma. La condizione di cui al presente comma dovrà essere rispettata anche nel caso di decisioni di aumento del capitale sociale di cui al comma seguente.

4. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.



Carlo Fumagalli

[Signature]

5. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi siano essi Enti Locali o soggetti privati, e comunque, in relazione a questi ultimi, nei limiti di cui all'art. 1 comma 2 del presente Statuto; in tal caso, spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

6. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

7. La Società può richiedere ai Soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

8. Può inoltre, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Finanza Locale, richiedere ai Soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'Assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

9. La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

10. È attribuita alla competenza dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6 - Domiciliazione

1. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo o del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

1. Subordinatamente al rispetto delle condizioni previste all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, le partecipazioni sono liberamente trasferibili nei confronti di Soci.

2. Il Socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri Soci, i quali hanno diritto di prelazione.

3. L'offerta di vendita deve essere comunicata all'Organo Amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es. PEC), nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

4. L'Organo Amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i Soci, risultanti dal Registro delle Imprese, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, l'offerta di vendita.

5. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I Soci dovranno inviare entro il detto termine alla Società una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

6. Qualora taluno dei Soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri Soci possono - sostituirsi ad esso nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata. In caso di mancato esercizio del diritto

di prelazione, ovvero di esercizio dello stesso solo da parte di alcuni Soci, si applicherà la clausola di cui al successivo comma 8.

7. Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale ove ha sede la Società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

8. La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'Organo Amministrativo comunicherà senza indugio al Socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle norme di cui al D.lgs. 175/2016.

Articolo 8 - Clausola di gradimento

1. Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito che abbia ad oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine Sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni è subordinato al gradimento espresso, a maggioranza del capitale sociale, dall'Assemblea dei Soci; per la determinazione del relativo quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea non si terrà conto del Socio alienante.

2. Nel caso in cui il trasferimento predetto sia l'effetto indiretto di una più complessa operazione (per esempio: di una fusione, di una scissione, di una cessione o di un conferimento di azienda) l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra è obbligato a offrire agli altri Soci della presente Società l'acquisto delle partecipazioni o dei diritti di sua titolarità della presente Società entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sono avvenuti i trasferimenti o i mutamenti di cui sopra; in caso di inadempimento di quest'obbligo di offerta, il dante causa e l'avente causa del trasferimento delle partecipazioni o dei diritti di cui sopra sono in solido obbligati al pagamento di una penale pari al doppio del valore delle partecipazioni o dei diritti predetti (determinato con la procedura di arbitraggio di cui sopra).

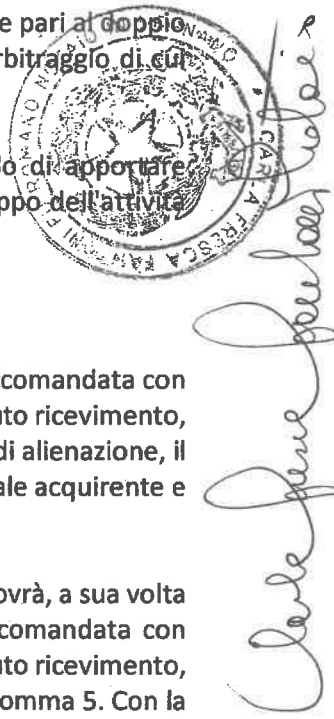
3. Il gradimento può essere negato qualora il potenziale acquirente non sia in grado di apportare affidamenti alla Società di servizi, forniture od altre attività, utili a contribuire allo sviluppo dell'attività della Società.

4. Non sono sottoposti a giudizio di gradimento, i trasferimenti nei confronti di altri Soci.

5. Il Socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, la propria intenzione all'Organo Amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà, a sua volta comunicare a tutti i Soci risultanti dal Registro delle Imprese, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, l'intenzione di vendita dell'alienante, unitamente alle informazioni di cui al precedente comma 5. Con la medesima comunicazione, l'Organo Amministrativo convocherà l'Assemblea dei Soci perché si pronunci ai sensi del precedente comma 1, motivando l'eventuale non gradimento.

7. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione Assembleare, l'Organo Amministrativo deve comunicare al Socio alienante ed al terzo potenziale avente causa la decisione dei Soci in merito al



gradimento o al non gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

8. Se il gradimento viene negato, al Socio alienante compete il diritto di recesso.

9. Se il gradimento viene negato, gli altri Soci possono comunque esercitare il diritto di prelazione intendendosi la comunicazione di cui al precedente comma 5 come proposta del proponente agli altri Soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

10. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri Soci il diritto di prelazione e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri Soci di esercitare il loro diritto di prelazione.

11. L'Organo Amministrativo, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, dovrà altresì verificare se l'eventuale trasferimento rispetti le condizioni dettate dal D.lgs. 175/2016 e comunicare all'Assemblea, convocata ai sensi del precedente comma 6, l'esito di tale verifica.

Articolo 9 - Recesso

1. Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- f) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c..

2. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

3. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c..

4. Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

5. Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. La comunicazione deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

7. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 10 - Esclusione

1. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del Socio.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

1. Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione del patrimonio Sociale. Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo o del revisore, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9 comma 8.

2. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

3. Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

4. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

5. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento del quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più Soci e/o di terzi concordemente individuati dai Soci medesimi.

6. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c..

Articolo 12 - Unico Socio

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.



Carlo Fenu

Luigi Pirelli

4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

Articolo 14 - Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico ovvero, a scelta dei Soci, nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità e autonomia previsti dalla legge. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la scelta degli Amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 nel rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di 1/3 (un terzo).

2. La nomina dell'Amministratore Unico o degli Amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione avviene su decisione dei Soci.

3. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., possono essere anche non Soci.

4. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di Società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.lgs. 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza.

5. L'Amministratore Unico o gli Amministratori, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., devono farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..

Articolo 15 - Divieto di concorrenza

1. Salvo diversa deliberazione dei Soci, si applica ai componenti dell'Organo Amministrativo, il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., per quanto applicabile in ragione della speciale natura della Società.

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui possa essere nominato e venga nominato un C.d.A., restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dagli Enti Locali Soci.

2. Gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'Organo Amministrativo non ricostituito alla scadenza del termine di cui al comma 1 è prorogato limitatamente al periodo previsto dalle norme specificamente applicabili alle Società in house. Nel periodo di prorogatio l'Organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, in caso di nomina del C.d.A., se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

5. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla Società.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

1. Qualora venga nominato, nel rispetto delle norme di legge in materia, un C.d.A. e non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compresi l'Organo di controllo o il revisore, adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori. La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della Società i consensi o le adesioni della maggioranza degli Amministratori. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo o al revisore, redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richieste dagli stessi consiglieri. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

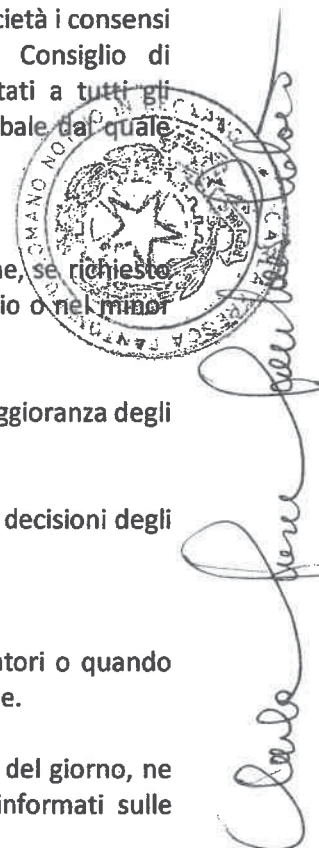
5. Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Quando il Presidente lo reputi opportuno od in caso di richiesta di due Amministratori o quando previsto dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, ai componenti dell'Organo di controllo o al revisore, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica certificata, recapito a mani degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.



4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di controllo.

6. Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 29 comma 3 o con modalità analoghe, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, se regolarmente convocato, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel caso in cui la Società fosse amministrata da un Amministratore Unico questi avrà i necessari poteri per la gestione della Società, occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale, senza eccezione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci ai sensi del successivo articolo 25 comma 3.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi avrà i necessari poteri per la gestione della Società senza esclusione o limitazione alcuna, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei Soci ai sensi del successivo articolo 25 comma 3. Esso potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c..

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. È fatto salvo, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera d) del D. Lgs. 175/2016, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Articolo 20 - Rappresentanza

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La rappresentanza della Società spetta anche al singolo consigliere delegato, se nominato, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21 - Compensi degli Amministratori

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. Nel rispetto dei limiti di legge in materia di compensi degli Amministratori di Società pubbliche tempo per tempo vigenti, i Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, tenuto conto in ogni caso del divieto introdotto dal punto c) comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e del divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 22 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. Nei casi richiesti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravveda l'opportunità, la gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

3. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti di legge.

4. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica dei sindaci sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le Società per azioni, in quanto compatibili, nonché in materia di Società a partecipazione pubblica.

5. L'Assemblea, se non istituisce un Organo di controllo ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, è tenuta a nominare un Revisore dei conti. La retribuzione del Revisore è stabilita, nei limiti previsti dalla legge, dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

6. La nomina, il funzionamento, le competenze, i poteri e la durata in carica del revisore sono regolati dalle disposizioni dettate in materia per le Società per azioni, in quanto compatibili, e dalle norme in materia di Società a partecipazione pubblica.

Articolo 23 - Assistenza alle adunanze

1. L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci, e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ove nominato.

Articolo 24 - Controllo dei Soci

1. Gli Enti Locali Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi nelle seguenti forme e modalità:

i. mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente Statuto per l'Assemblea ordinaria dei Soci, dall'art. 32;

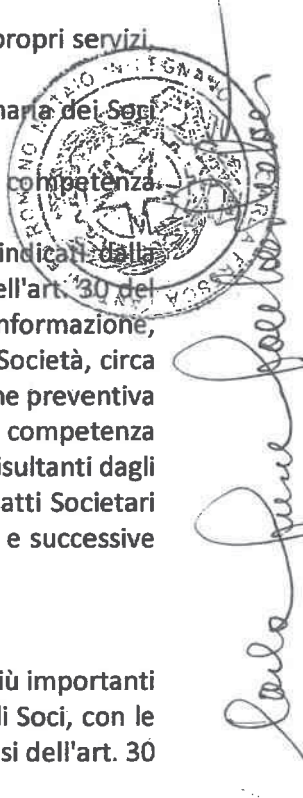
ii. mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei Soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo previste nel presente Statuto;

iii. a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", costituito nei modi indicati dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina ed approvazione preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei Soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima nonché, infine, sugli atti Societari individuati dalla Convenzione stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e successive integrazioni e modificazioni;

iv. mediante l'esame delle relazioni annuali di cui ai successivi articoli 25 e 26.

2. A mezzo degli strumenti elencati nel presente articolo, le decisioni strategiche e quelle più importanti nell'amministrazione della Società sono comunque precedute dall'assenso degli Enti Locali Soci, con le modalità e nei termini di cui all'art. 7 della Convenzione stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., e successive integrazioni e modificazioni.

3. Qualora l'Organo Amministrativo assuma atti in contrasto rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea o agli indirizzi dei Soci, ciò costituisce giusta causa di revoca degli Amministratori e deve venir convocata l'Assemblea al fine delle relative valutazioni.



Stampa circolare del Comune di Genova con la scritta "COMUNE DI GENOVA" e "UFFICIO DEL SINDACO". Sotto la stampa c'è una firma manoscritta che sembra "Laura...".



Firma manoscritta in inchiostro scuro.

Articolo 25 - Decisioni dei Soci. Obblighi di informativa verso gli Enti.

1. L'approvazione, da parte degli Enti Locali Soci, riuniti in Assemblea, ovvero tramite idonea decisione dei Soci, rappresenta, in uno con il Coordinamento Soci di cui al precedente art. 24, la modalità individuata per l'esercizio del controllo analogo. Pertanto, tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la vita della Società sono riservate alla competenza dei Soci e/o del Coordinamento Soci.

2. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

3. Sono riservate alla competenza esclusiva dei Soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

- i. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai Soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;
- ii. fusioni o scissioni;
- iii. approvazione del business plan e del budget annuale e pluriennale;
- iv. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda;
- v. compensi degli Amministratori;
- vi. la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui ciò sia consentito dalle norme di legge;
- vii. la nomina dell'Organo di Controllo nonché del revisore legale dei conti;
- viii. le modificazioni dello Statuto;
- ix. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- x. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione del liquidatore e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- xi. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);
- xii. l'approvazione di spese, di importo unitario superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), che non siano già ricomprese nei budget annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea, salvi i casi di spese urgenti;
- xiii. il rilascio di fidejussioni, pegni ed altre garanzie di importo superiore ad euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero);
- xiv. assunzione dell'erogazione di nuovi servizi che non siano già ricompresi nei budget annuali o pluriennali approvati dall'Assemblea.

4. L'Organo Amministrativo deve fornire agli Enti locali Soci:

- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto l'andamento della gestione dei servizi e dei lavori affidati;
- con cadenza annuale una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche e finanziarie della Società per l'anno successivo integrate con le linee di pianificazione e di indirizzo strategico (Piano Industriale).

5. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione, i relativi Ordini del Giorno ed i successivi verbali, nonché i provvedimenti dell'Amministratore Unico, se nominato, devono essere trasmessi al Coordinamento Soci di cui all'art. 24 che precede, nelle forme e con le modalità previste dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo stipulata tra i Soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.

6. Ulteriormente, gli enti locali Soci possono eseguire in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione corrente per accertarne l'economicità e la redditività ed effettuare, più in generale, controlli analoghi a quelli effettuati sui propri servizi.

Articolo 26 - Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea

1. L'Organo Amministrativo, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai Soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società, contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza l'Organo Amministrativo a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
3. I Soci, che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, ove ritengano che l'Organo Amministrativo abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

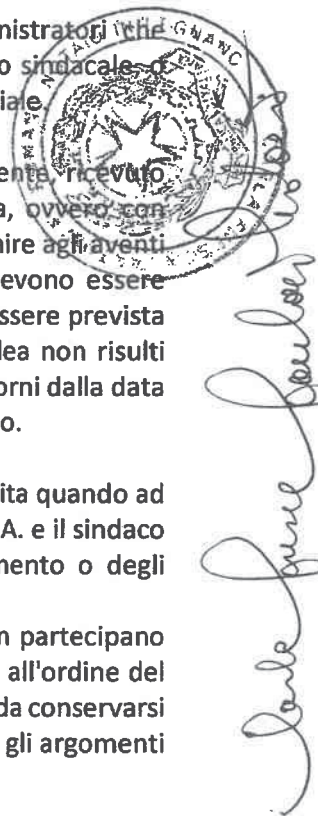
Articolo 27 - Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Registro delle Imprese.
2. Il voto del Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 28 - Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione ove ha sede la Società.
2. In caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori che compongono il C.d.A., l'Assemblea può essere convocata dal Sindaco Unico o dal collegio sindacale o anche da un Socio o da tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per la prima Assemblea e non può tenersi nel medesimo giorno.
4. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale l'Amministratore Unico o tutti i componenti del C.d.A. e il sindaco o i sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento o degli argomenti.
Se l'Amministratore Unico o tutti o alcuni membri del C.d.A. e il sindaco o i sindaci, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno inviare a tutti i Soci, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione ed indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 29 - Svolgimento dell'Assemblea



1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 30 - Deleghe

1. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non Socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega e/o subdelega.

Articolo 31 - Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 31.2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. Nelle materie riservate ai Soci di cui al precedente art. 25, l'Assemblea delibera:

- in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;
- in seconda convocazione occorre la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale portato dai soci presenti o rappresentato dai presenti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Per tutte le altre materie l'Assemblea è validamente costituita con presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale portato dai soci presenti o rappresentato dai presenti, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli Soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i Soci.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 33 - Bilancio e utili

1. Gli esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei Soci.

3. Il bilancio deve essere sottoposto ai Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ricorrano le condizioni ed i limiti di cui 2° comma dell'art. 2364 C.C. entro centoottanta giorni.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'Assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà un liquidatore determinando:

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Articolo 35 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile ed alle leggi vigenti.



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Luigi...'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star is partially legible and includes 'NOTAIO IN LEGGERA' at the top and 'CANTONE' on the right side. The seal is stamped in a light grey or blue ink.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Firmato: Carla Fresca Fantoni.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio
2007 mediante M.U.I.